

Pubblicato il 06/06/2017

N. 00706/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2017 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 482 del 2017, proposto da:

AFEP SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Laudani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Viriglio in Torino, via Ettore De Sonnaz 3;

contro

CITTA' DI CUNEO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Faggiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via B. Drovetti 37;

nei confronti di

QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Antonella Borsero, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Torino, Galleria Enzo Tortora N. 21;

per l'annullamento

- 1) della nota del 5 aprile 2017, con la quale il Comune di Cuneo ha comunicato alla AFEP che, con determina dirigenziale del 3 aprile 2017 n. 462, l'appalto relativo all'affidamento dei “lavori di riqualificazione con sostituzione serramenti nelle scuole medie di frazione Madonna dell'Olmo e frazione Borgo S. Giuseppe” è stato aggiudicato definitivamente alla Quintino Costruzioni spa;
- 2) del verbale di gara n. 7 del 27 gennaio 2017, con cui la commissione di gara, in seduta pubblica, “ha constatato che l'offerta della Quintina Costruzioni è quella più vantaggiosa con il ribasso offerto del 46,5000%..”;
- 3) del verbale del 9 marzo 2017, con cui il responsabile unico del procedimento, a seguito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, ha ritenuto congrua l'offerta presentata dalla Quintino Costruzioni;
- 4) del verbale di gara n. 8 del 14 marzo 2017, con cui la commissione, in seduta pubblica, ha proposto di aggiudicare provvisoriamente l'appalto alla Quintino Costruzioni;
- 5) del verbale di gara del 23 gennaio 2017, con cui la commissione, in seduta segreta, ha attribuito all'offerta tecnica della Quintino Costruzioni il punteggio di 60 punti, come risulta dall'Allegato A al suddetto verbale;
- 6) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti gli ulteriori verbali di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Citta' di Cuneo e di Quintino Costruzioni S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando del 25 ottobre 2016, il Comune di Cuneo ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei *“lavori di riqualificazione con sostituzione serramenti”* nelle scuole medie delle frazioni Madonna dell'Olmo e Borgo San Giuseppe, per un importo a base di gara di € 431.797,17, di cui € 10.259,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di 60 punti per l'offerta tecnica e di punti 40 per l'offerta economica.

2. Alla gara hanno partecipato 53 concorrenti, tra cui la ricorrente AFEP s.r.l., classificatasi al secondo posto con punti 96,216 (di cui 60 per l'offerta tecnica e 36,216 per l'offerta economica) e la Quintino Costruzioni s.p.a., collocatasi al primo posto con 100 punti (di cui 60 per l'offerta tecnica e 40 per l'offerta economica).

3. L'offerta di Quintino Costruzioni è stata sottoposta a verifica di congruità e ritenuta *“economicamente congrua”* con verbale del RUP del 9 marzo 2017.

4. Con determinazione dirigenziale del 3 aprile 2017 n. 462, comunicata ai concorrenti il 5 aprile successivo, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Quintino Costruzioni.

5. Con istanza del 6 aprile 2017 AFEP ha chiesto di accedere agli atti di gara; l'accesso è stato consentito soltanto il 4 maggio 2017.

6. Con ricorso spedito per la notifica il 15 maggio 2017 e depositato il 24 maggio successivo, AFEP ha impugnato l'aggiudicazione definitiva e ne chiesto l'annullamento, previa sospensione, sulla scorta di due motivi, con il primo dei quali ha sostenuto che l'offerta tecnica della Quintino Costruzioni avrebbe dovuto essere esclusa per la mancanza di un requisito essenziale prescritto dalla legge di gara, mentre con il secondo ha contestato il giudizio di congruità dell'offerta formulato dalla stazione appaltante con riguardo all'offerta aggiudicataria.

Oltre all'annullamento dell'atto impugnato, la ricorrente ha chiesto al tribunale di accertare il proprio diritto di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto, previa declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato, e, in subordine, di subentrare nel contratto medesimo ovvero, in via ulteriormente subordinata, di ottenere il risarcimento del danno per equivalente.

7. Si sono costituiti il Comune di Cuneo e la controinteressata Quintino Costruzioni s.p.a., svolgendo difese in rito e nel merito e segnalando l'urgente necessità di realizzare i lavori oggetto di gara durante l'imminente periodo di chiusura feriale delle scuole.

8. All'udienza in camera di consiglio del 31 maggio 2017, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la definizione immediata in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e valutata la natura e l'urgenza di esecuzione dell'appalto.

9. Il Collegio osserva quanto segue.

9. Le eccezioni preliminari formulate dalle difese delle parti resistenti sono infondate.

9.1. In primo luogo, è infondata l'eccezione di tardività del ricorso.

L'eccezione è stata formulata dalla difesa del controinteressato sul rilievo che l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata a tutti i concorrenti con nota del 5 aprile 2017, mentre il ricorso è stato spedito per la notifica soltanto il 15 maggio successivo, quindi oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 120, comma 5 cod. proc. amm.

L'eccezione non può essere condivisa dal momento che alla ricorrente è stato consentito di esercitare l'accesso ai documenti di gara e di acquisire piena conoscenza dei (ritenuti) vizi della procedura soltanto il 4 maggio 2017, a fronte di una richiesta formulata tempestivamente il giorno successivo a quello di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Secondo condivisibili principi giurisprudenziali, l'art.120 c.p.a. deve essere interpretato nel senso che il termine di trenta giorni per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione di gara pubblica non decorre sempre e comunque dal momento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ma, ove emergano vizi riferibili ad atti diversi da quelli comunicati dalla stazione appaltante, dal giorno in cui l'interessato ha avuto piena ed effettiva conoscenza, proprio in esito all'accesso, degli atti e delle vicende fino ad allora rimasti non noti (Consiglio di Stato, sez. V, 01 agosto 2016 n. 3451; TAR Piemonte, sez. II, n. 357 del 2016).

E' stato anche affermato che “nel caso in cui sorga l'interesse ad impugnare atti (e/o a censurare condotte e vizi di legittimità) conosciuti in occasione dell'accesso, il termine decadenziale breve (di

trenta giorni) "slitta in avanti" (*rectius*: dev'essere prorogato; va incrementato) di un numero di giorni pari a quello che si è reso necessario per acquisire la piena conoscenza degli atti (delle condotte e dei profili di illegittimità)": Consiglio di Stato, Sez. III, 22 luglio 2016 n. 3308; T.A.R. Salerno, sez. I, 6 febbraio 2017, n. 212 .

Alla luce di tali principi, pertanto, non rileva che l'atto di aggiudicazione sia stato comunicato alla ricorrente il 5 aprile 2017, ma rileva solo la data successiva, il 4 maggio 2017, in cui è stato consentito alla medesima di accedere agli atti di gara e di avere piena conoscenza dei documenti di gara e dei vizi di legittimità della procedura. Rispetto a questa seconda data, il ricorso è stato proposto tempestivamente nel termine di legge, essendo stato spedito per la notifica il giorno 15 maggio 2017.

9.2. La difesa dell'Amministrazione ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la ricorrente si sarebbe limitata ad impugnare la nota del 5 aprile 2017 con cui è stata data comunicazione dell'aggiudicazione, omettendo di impugnare l'aggiudicazione di per sé stessa.

Anche tale eccezione non può essere condivisa. E' noto che nel processo amministrativo l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte; di conseguenza è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz'altro oggetto delle doglianze di parte

ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso (Consiglio di Stato sez. IV 12 ottobre 2016 n. 4207).

Nel caso in esame, il tenore complessivo del gravame e il contenuto delle censure dedotte non lascia dubbi sul fatto che la parte ricorrente ha inteso impugnare il provvedimento di aggiudicazione definitiva e non la sola comunicazione di aggiudicazione menzionata nell'epigrafe del ricorso.

10. Passando all'esame del merito, il ricorso è stato affidato alle seguenti censure.

10.1. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che l'offerta della Quintino Costruzioni avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché difforme da quanto previsto a pag. 65 del capitolo II del Capitolato speciale, ai sensi del quale *“la trasmittanza termica del serramento...deve risultare inferiore o al più uguale a 1,5 W/mq °K per ogni serramento della scuola di Madonna Olmo...”*; ha osservato la ricorrente che l'offerta tecnica della Quintino Costruzioni contempla ben 14 tipologie di infissi che presentano un parametro di trasmittanza termica superiore a 1,5 W/mq °K; del resto, ha aggiunto la ricorrente, il parametro fissato dal Capitolato non fa che recepire quanto previsto dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 (*“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”*), il quale, con riferimento alla zona climatica F (nel cui ambito rientra la città di Cuneo), prevede che *“la trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati, non deve essere superiore a 1,5 W/mq °K”*; l'offerta della Quintino sarebbe altresì in contrasto

con l'art. 95, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui *“le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare”*, e sarebbe peggiorativa rispetto alla previsione del bando, che relativamente al parametro in questione, stabiliva che *“il miglioramento consiste nell'adozione di un serramento dotato complessivamente di migliori prestazioni sotto vari profili prestazionali, rispetto ai valori previsti nel capitolato”*.

10.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto che la Quintino Costruzioni avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara non avendo fornito alla stazione appaltante, in sede di verifica dell'anomalia, puntuali e specifiche giustificazioni sulla congruità dell'offerta, in particolare sotto due distinti profili: in relazione al criterio C *“Vetrare”*, sottocriterio C5 – *“Tipologia gas isolante intercapedine”*, e in relazione al criterio E – *“Scuola Media di Borgo San Giuseppe: fornitura e posa in opera di nuovi serramenti completi”*; in particolare:

- in relazione al primo profilo, la Quintino Costruzioni ha offerto di adottare come miglioria il gas Xenon invece del gas Argon previsto dal Capitolato; il gas Xenon ha proprietà più nobili rispetto a quelle del gas Argon, e per tale motivo è anche più costoso (mediamente 44 €/mq); la Quintino ha indicato un costo totalmente inattendibile di appena € 2,77 €/mq, e l'inattendibilità è confermata dalla circostanza che nei propri giustificativi la Quintino ha prodotto i preventivi del proprio fornitore, i quali si riferiscono al gas Argon (di capitolato) e non allo Xenon (indicato in offerta);

- analogamente, in relazione al secondo profilo, la Quintino, pur avendo offerto di fornire e installare nuovi serramenti completi

anche per i locali nei quali il capitolato prevedeva la sola sostituzione delle vetrate, non ha però giustificato i costi di tale sostituzione “integrale”, ma ha esposto solo quelli relativi alla sostituzione delle vetrate.

Secondo la ricorrente, la mancata giustificazione di tali voci di costo con effettivi riscontri documentali avrebbe reso incerta l’offerta economica, sicchè la stazione appaltante avrebbe dovuto ritenere *non affidabile l’offerta economica*; quantomeno, la stazione appaltante avrebbe dovuto rideterminare il punteggio complessivo di 100 punti assegnato alla Quintino, non assegnando i 5 punti per il subcriterio C5 e i 6 punti previsti per il criterio E, il che avrebbe comportato l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente.

11. Ciò posto, il collegio ritiene fondata e assorbente la censura dedotta con il primo motivo.

11.1. L’art. 6 del Bando di gara ha previsto l’attribuzione di 60 punti all’offerta tecnica sulla base di quattro distinti criteri (A, B, C e D).

Il criterio “D” attiene specificamente al “*miglioramento del livello prestazionale complessivo del serramento*” rispetto ai valori previsti da capitolato, sotto i profili dell’isolamento termico, dell’abbattimento acustico e della resistenza al vento.

In particolare, sotto il profilo dell’isolamento termico (c.d. “*trasmissione termica*”), il capitolato speciale d’appalto (Parte Seconda, Capitolo II, pag. 65) ha previsto il rispetto dei seguenti valori limite:

$U \leq 1,5 \text{ W/mq K}$ per la scuola media di Madonna dell’Olmo;

$U \leq 1,7 \text{ W/mq K}$ per la scuola media di Borgo San Giuseppe.

Va notato che la norma del Capitolato sancisce il rispetto di tali valori limite in termini di doverosità (“*la trasmissione termica del*

serramento (...) deve risultare inferiore o al più uguale a $1,5 \text{ W/mq K}$ per ogni serramento della scuola di Madonna Olmo e $1,7 \text{ W/mq K}$ per ognuno di quelli della scuola di Borgo San Giuseppe”).

La ragione della doverosità del rispetto di tali valori limite e della differenza di valori stabiliti per le due scuole è stata così giustificata nel progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante e posto a base della procedura di gara (doc. 6 Comune di Cuneo, pagg. 8 e 9): “...nel 2015 sono entrati in vigore i nuovi D.M. applicativi della Legge 90/2013, che aggiorna i D. Lgs. 192/2005 e 311/2006; tali D.M. hanno posto nuovi limiti prestazionali agli elementi termoisolanti; inoltre in caso di intervento organico hanno previsto di classificare l'intervento a seconda della sua estensione. Nel nostro caso, l'intervento sulla scuola media di Madonna Olmo, dal momento che riguarda una superficie disperdente maggiore del 25% dell'intera sup. disperdente dell'edificio, si posiziona come “ristrutturazione importante di 2° livello” e pertanto deve rispettare alcuni complessi calcoli complessivi sull'edificio che hanno portato a richiedere le seguenti prestazioni:

Valore limite di trasmittanza termica dei serramenti esterni: $U_w \leq 1,5 \text{ W/mq } ^\circ\text{K}$;

(...)

Per quanto concerne invece la scuola Media di Borgo S. Giuseppe, dal momento che non si interviene con la coibentazione sottotetto, non esistente, e neanche sulla copertura o altra superficie disperdente, non si raggiunge la quota del 25% e quindi l'intervento si inquadra solamente come riqualificazione energetica; è necessario unicamente rispettare i parametri di prestazioni minime degli elementi termoisolanti previsti, a seconda della zona geografica, dallo stesso D.M. “Requisiti Minimi” – All. B”:

Valore limite di trasmittanza termica dei serramenti esterni: $U_w \leq 1,7 \text{ W/mq } ^\circ\text{K}$ ”.

In sostanza, i “*valori limite*” di trasmittanza termica previsti in Capitolato sono stati stabiliti dalla stazione appaltante in funzione del rispetto di inderogabili previsioni della normativa statale di riferimento.

Il bando di gara, in aggiunta alle predette prescrizioni del Capitolato speciale, ha stabilito che “*Sono valutabili i seguenti miglioramenti prestazionali da garantire su tutti i serramenti di entrambe le scuole:*

- *isolamento termico: $U \leq 1,5 \text{ W/mq K}$: 2 punti*”.

Riassumendo: in entrambe le scuole avrebbero dovuto essere rispettati i valori minimi di trasmittanza termica prescritti dal capitolato, in misura differenziata per le due scuole ($U \leq 1,5 \text{ W/mq K}$ per la scuola media di Madonna dell’Olmo; $U \leq 1,7 \text{ W/mq K}$ per la scuola media di Borgo San Giuseppe). Sarebbero poi stati attribuiti 2 punti all’offerta tecnica della concorrente che, come miglioramento rispetto ai valori minimi prescritti dal Capitolato, avesse garantito il rispetto del valore limite di trasmittanza termica di “ $U \leq 1,5 \text{ W/mq K}$ ” “*su tutti i serramenti di entrambe le scuole*”.

11.2. Nella propria offerta tecnica, Quintino Costruzioni ha indicato un valore di isolamento termico dei serramenti pari a “ $U \leq 1,5 \text{ W/mq K}$ ”, al fine di beneficiare dei 2 punti previsti dal bando di gara. Peraltro, all’offerta tecnica la concorrente ha allegato una scheda denominata “*calcolo trasmittanza e schede tecniche serramento*” nella quale ha indicato, in modo distinto per ciascuna delle due scuole, le diverse tipologie di serramenti offerti e il valore di trasmittanza termica associabile a ciascuna di esse.

Con specifico riferimento alla scuola Madonna dell’Olmo, la ricorrente ha indicato 31 diverse tipologie di serramenti, delle quali,

tuttavia, ben 14 presentano valori di trasmittanza termica superiori a quella minima prescritta dalla legge di gara (1,55; 1,60; 1,62; 1,51; 1,56; 1,60; 1,53; 1,51; 1,53; 1,52; 1,57; 1,55; 1,51; 1,66).

In calce alla scheda, la ricorrente ha poi riportato i seguenti valori: “ U_w media 1,49 W/mq °K”; “ U_w richiesta 1,50 W/mq °K”.

Risalta in modo evidente la contraddizione tra quanto dichiarato da Quintino Costruzioni nella propria offerta e quanto risultante dalla documentazione tecnica ad essa allegata; contraddizione non necessariamente associabile ad una falsa dichiarazione resa dall’aggiudicataria nella propria offerta, quanto piuttosto ad una erronea – ma inescusabile – interpretazione della legge di gara, essendo piuttosto verosimile che la concorrente abbia ritenuto sufficiente a soddisfare il valore limite di trasmittanza termica richiesto dagli atti di gara il valore “*medio*” di trasmittanza termica ricavabile dalle varie tipologie di serramenti offerti, come induce a ritenere il riferimento finale contenuto nella predetta scheda tecnica al valore “*richiesto*” (dal bando) e a quello “*medio*” (offerto da Quintino); senza però considerare che la legge di gara richiedeva espressamente di rispettare il valore limite di “ $U \leq 1,5 \text{ W/mq K}$ ” su tutti i serramenti della scuola di Madonna dell’Olmo, in ossequio a prescrizioni inderogabili della normativa primaria di riferimento. Qualora, poi, tale valore minimo fosse stato rispettato su tutti i serramenti di entrambe le scuole, sarebbe scattata l’attribuzione dei 2 punti previsti dal bando.

11.3. L’errore commesso da Quintino Costruzioni nella formulazione della propria offerta è pacifico, dal momento che è stato ammesso dalla stessa concorrente in sede di gara (nota del 15 maggio 2017, doc. 44 Comune) sia pure dopo l’aggiudicazione e in risposta ad una

richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, e con l'offerta (postuma) di una soluzione alternativa consistente nell'inserimento nei serramenti deficitari di una "canalina calda" capace di assicurare un isolamento termico "particolarmente efficace".

11.4. Alla luce di tali elementi, il collegio ritiene che l'offerta tecnica di Quintino Costruzioni, essendo pacificamente priva di requisiti minimi essenziali previsti dalla *lex specialis* di gara, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, mentre non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla difesa del controinteressato secondo cui la carenza riscontrata nell'offerta tecnica di Quintino avrebbe potuto incidere, tutt'al più, sull'attribuzione dei 2 punti previsti dal bando, con effetti di sostanziale irrilevanza sull'aggiudicazione dell'appalto, visto lo scarto differenziale di quasi quattro punti che distanzia le due offerte nella graduatoria finale.

Va osservato, al riguardo, che secondo condivisibili principi giurisprudenziali, "Nelle gare pubbliche le difformità dell'offerta tecnica, che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare, legittimano l'esclusione dalla gara, e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto; nè può dirsi sussistente in capo all'Amministrazione l'obbligo di esercitare il soccorso istruttorio a fronte di un'offerta tecnica carente, in radice, di un essenziale requisito rilevante ai fini dell'esclusione" (Consiglio di Stato, sez. III, 26 aprile 2017, n. 1926; sez. III 11 luglio 2016, n. 3029; Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633; Sez. III, 21

ottobre 2015, n. 4804; 23 settembre 2015, n. 4460; sez. III, 1° luglio 2015, n. 3275).

11.5. La soluzione alternativa offerta dall'aggiudicataria per rimediare all'errore commesso nella formulazione dell'offerta è inammissibile, sia perché generica (“...*isolamento termico particolarmente efficace...*”), sia soprattutto perché estranea all'offerta e proposta “a buste aperte” solo successivamente all'aggiudicazione.

11.5. Né può essere condivisa la tesi sostenuta dalla difesa comunale, secondo cui la stazione appaltante non avrebbe potuto tenere conto del contenuto della scheda tecnica allegata da Quintino alla propria offerta, trattandosi di un documento non richiesto dalla legge di gara e la cui valutazione, secondo l'amministrazione, avrebbe leso la *par condicio* dei concorrenti, visto che nessuno degli altri concorrenti ha prodotto documentazione analoga. Osserva il collegio che l'interesse principale del Comune deve essere quello di non assegnare l'appalto ad un'impresa che non sia in grado di eseguire i lavori a regola d'arte, nel rispetto dei requisiti tecnici essenziali prescritti dalla normativa statale e dalla legge di gara; e ciò a prescindere dalle particolari modalità attraverso cui l'amministrazione abbia preso conoscenza della inidoneità tecnica dell'offerta, tanto più trattandosi di edifici scolastici. La parità di trattamento dei concorrenti potrà comunque essere assicurata dalla stazione appaltante verificando in sede di esecuzione del contratto il rispetto integrale, da parte del (nuovo) aggiudicatario, dei valori limite di trasmittanza termica richiesti dalla legge di gara su tutti i serramenti delle due scuole.

12. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che il primo motivo di ricorso sia fondato e assorbente. Il ricorso va quindi

accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara e declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- a) annulla il provvedimento impugnato;
- b) dichiara l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del presente giudizio;
- c) condanna il Comune di Cuneo e Quintino Costruzioni s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) a carico di ciascuno di essi, oltre al rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO